



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E  
NAVIGAZIONE

**Divisione 3**

Alle Direzioni Generali Territoriali	<b><u>Loro Sedi</u></b>
Alle Divisioni 5 e 7	<b><u>Sede</u></b>
Al C.S.R.P.A.D.	<b><u>Roma</u></b>
Ai C.P.A.	<b><u>Loro Sedi</u></b>
Agli UMC	<b><u>Loro Sedi</u></b>
All'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti	<b><u>Palermo</u></b>
Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture	<b><u>Trento</u></b>
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige Ripartizione 38 Traffico e Trasporti	<b><u>Bolzano</u></b>
Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di Trasporto	<b><u>Trieste</u></b>
Alla Regione autonoma della Valle d'Aosta	<b><u>Aosta</u></b>
All'URA Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino	<b><u>San Marino</u></b>
e, p.c. All'ANFIA	<b><u>Torino</u></b>
All'UNRAE	<b><u>Roma</u></b>

**Oggetto:** Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i Regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE come modificato dai Regolamenti (UE) 2019/2144, 2021/1445 e 2022/2236- Aggiornamento della disciplina quadro per l'omologazione.

**Premessa**

Con la circolare prot. n. 30730 del 30/10/2020 sono state emanate disposizioni e indicazioni per un'applicazione uniforme sul territorio nazionale delle norme europee in materia di omologazione dei veicoli.



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E  
NAVIGAZIONE**

**Divisione 3**

Tenuto conto del continuo aggiornamento delle suddette norme sia in campo europeo, i regolamenti UE, che internazionale, i regolamenti UN approvati dall'UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) che devono essere applicati per ottenere l'omologazione dei veicoli nonché per garantire corretti monitoraggi in materia di emissioni, si ritiene necessario rivisitare e aggiornare la citata disposizione seguendo la stessa numerazione e riportando, in taluni casi, lo stesso contenuto.

Tale normativa europea, si ricorda, è affiancata e integrata da una specifica regolamentazione sulla sicurezza generale dei veicoli, cosiddetto **GSR** "General Safety Regulation", introdotta inizialmente con il Regolamento (CE) 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, ora abrogato, e sostituito dal Regolamento (UE) 2019/2144, che è, già, stato modificato e integrato dai Regolamenti 2021/1243, 2021/1341, 2021/1958, 2022/545 e 2022/1398.

La regolamentazione "GSR" ha adottato la progressiva abolizione delle normative europee che regolamentavano i vari aspetti del veicolo, prevedendo l'obbligo dell'applicazione dei Regolamenti UN al fine di uniformare la regolamentazione europea e internazionale ed evitare possibili duplicazioni di norme. Per gli aspetti non coperti dai Regolamenti UN, sono stati emanati, in attuazione del GSR, specifici Regolamenti europei.

## **1. Principali novità**

### **1.1 Vigilanza del mercato**

Tale competenza è attualmente attribuita alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto a seguito dell'emanazione del DM 481 del 30/11/2021.

### **1.2 Servizi tecnici**

Vengono fissati ulteriori requisiti più stringenti sia per la designazione dei Servizi da parte dell'Autorità di omologazione (questa Direzione Generale), sia per la valutazione della competenza tecnica degli stessi Servizi. È attualmente in corso l'accreditamento dei servizi tecnici (CPA e Divisione 3).

### **1.3 Attività ispettiva della Commissione europea**

La verifica del rispetto delle prescrizioni di omologazione e della conformità del prodotto al tipo omologato può essere attivata direttamente dalla Commissione europea con attività ispettive.

### **1.4 Forum sull'applicazione**

È stato istituito dalla Commissione europea e da questa gestito, un "forum" delle Autorità di omologazione e di vigilanza, per lo scambio di informazioni sull'applicazione del quadro normativo. A tale "forum" è demandata, fra l'altro la soluzione di differenti interpretazioni delle norme, la valutazione dell'attività ispettiva della Commissione europea e delle Autorità di vigilanza, nonché ogni particolare aspetto per il buon funzionamento e la corretta applicazione di quanto disposto con il nuovo quadro normativo sull'omologazione.

### **1.5 Cessazione di validità**



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E  
NAVIGAZIONE**

**Divisione 3**

Oltre alle già previste regole che determinano la cessazione di validità di un'omologazione globale (cessazione della produzione, mancato obbligo del rispetto di nuove prescrizioni tecniche, scadenza di una restrizione speciale) viene introdotto l'obbligo di una verifica temporale da parte dell'Autorità di omologazione, consistente nel verificare che il veicolo coperto da omologazione globale risponda a tutte le prescrizioni pertinenti per il tipo in questione, obbligatorie per l'immatricolazione alla data della verifica dell'omologazione.

Tale verifica deve essere attuata 7 (sette) anni dopo l'ultimo aggiornamento del fascicolo di omologazione per i veicoli di categoria M1 e N1, e dopo 10 (dieci) anni per tutte le altre categorie.

### **1.6 Certificato di conformità**

Dal 5 luglio 2026, i costruttori di veicoli potranno omettere l'emissione del certificato di conformità (COC) in forma cartacea se renderanno disponibili i relativi dati in forma strutturata ed in formato elettronico, secondo le disposizioni emanate dalla Commissione europea. Al fine di accelerare le procedure immatricolative in modalità telematica è programmato, inizialmente per i veicoli di categoria M e successivamente per i veicoli di categoria N, l'utilizzo del Nuovo Processo Immatricolativo direttamente dai costruttori con controlli ex post da parte dell'autorità di omologazione.

## **2. Decorrenze**

### **2.1 Omologazioni**

Il nuovo Regolamento UE 2018/858 è entrato in vigore il 1° settembre 2020, ma già dal 5 luglio 2020 è stato possibile – su richiesta del costruttore - rilasciare l'omologazione di un nuovo tipo di veicolo in conformità con la nuova normativa. Dalla stessa data del 1° settembre 2020 la direttiva 2007/46/CE è abrogata ma, è consentito, comunque, l'estensione delle omologazioni europee già rilasciate ai sensi della 2007/46 entro il 31 agosto del 2020.

### **2.2 Servizi tecnici**

I Servizi tecnici designati prima del 4 luglio 2018 (che, in Italia, sono il CSRPAD di Roma, i Centri Prova Autoveicoli e questa Divisione 3) sono attualmente oggetto del processo di accreditamento, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento (UE) 2018/858, da parte dell'Organismo nazionale di accreditamento, secondo una check-list di valutazione che include almeno le prescrizioni stabilite nell'Allegato III, appendice 2. I servizi tecnici che rilasciano le omologazioni individuali nazionali sono esentati dalle valutazioni inter pares o dall'accREDITAMENTO (art. 67).

## **3. Omologazioni rilasciate in base alla direttiva 2007/46/CE**

### **3.1 Validità dell'omologazione**

Tutti i provvedimenti di omologazione, sia globale che relativi a sistemi, componenti ed entità tecniche, rilasciati entro il 31 agosto 2020, mantengono la loro validità, fermo restando quanto indicato al punto 1.5. della presente circolare.

### **3.2 Modifica dell'omologazione**



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E  
NAVIGAZIONE

### Divisione 3

Le omologazioni rilasciate in base alla direttiva 2007/46/CE possono continuare ad essere oggetto di modifica (estensione/revisione) nei soli casi consentiti dalla normativa europea se l'omologazione base è stata rilasciata entro il 31 agosto 2020.

#### **4. Quadro normativo (attuale e correlazione con il precedente)**

##### **4.1 Tavola di concordanza**

L'Allegato XI al Regolamento (UE) 2018/858 e s.m.i. riporta, articolo per articolo, la corrispondenza fra la precedente e la nuova normativa.

##### **4.2 Prescrizioni tecniche**

Si riportano di seguito tutte le tipologie di omologazione previste dalla normativa europea:

- omologazione UE di un tipo di veicolo prodotto in serie illimitata (art. 22 e seguenti);
- omologazione UE di sistema, entità tecnica e componente (art. 29 e seguenti);
- omologazione UE di veicoli prodotti in piccola serie (art. 41);
- omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie (art. 42 e 43);
- omologazione individuale UE (art. 44);
- omologazione individuale nazionale (art. 45 e 46).

L'Allegato II, parte I del Regolamento (UE) 2018/858 e s.m.i. reca le prescrizioni tecniche per l'omologazione UE dei veicoli prodotti in serie illimitata in relazione alla categoria del veicolo interessato.

Il regolamento delegato (UE) 2022/2236 ha modificato la parte relativa all'omologazione UE di veicoli prodotti in piccola serie (appendice 1, tabelle 1 e 2 dell'Allegato II, parte I). In particolare, sono stati introdotti due regimi diversi per i veicoli guidati manualmente. Il regime I della tabella 1 si applica solamente se il tipo di veicolo non si basa né derivi da un veicolo prodotto in grandi serie e se il numero combinato di unità del costruttore, di tutti i tipi di veicoli delle categorie M e N immatricolati, immessi sul mercato o entrati in circolazione annualmente nell'Unione non sia superiore a 1 500. Il regime II della tabella 1 si applica in tutti gli altri casi per i veicoli sempre guidati manualmente. Per i veicoli totalmente automatizzati (art. 3, paragrafo 22, del regolamento (UE) 2019/2144) si applicano le prescrizioni contenute in tabella 2.

I veicoli prodotti in piccola serie possono ottenere l'omologazione UE solamente se appartenenti alle categorie M1 e N1 o se sono veicoli totalmente automatizzati che appartengono alle categorie N2, N3, M2 o M3 e nei limiti quantitativi di 1500 veicoli (da immatricolare, mettere a disposizione sul mercato o fatti entrare in circolazione annualmente nell'Unione europea). Ciò in base a quanto attualmente previsto dall'Allegato V, parte A, punto 1. Inoltre, i veicoli per uso speciale sono esclusi dalle omologazioni UE di veicoli prodotti in piccola serie in applicazione del paragrafo 2 dell'art. 41 ma possono ottenere l'omologazione nazionale in piccole serie (art. 42).

I veicoli prodotti in piccola serie possono ottenere l'omologazione nazionale nei limiti previsti dall'Allegato V, parte A, punto 2, in relazione alla categoria del veicolo.

Le prescrizioni tecniche dei veicoli oggetto di omologazione individuale UE, che possono appartenere, al momento, solamente alle categorie M1 ed N1, sono elencate nell'appendice 2, parti I e II dell'Allegato II.

Gli atti normativi per i veicoli per uso speciale, che possono appartenere a diverse categorie di veicoli, sono riportati nell'Allegato II, parte III.



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E  
NAVIGAZIONE

**Divisione 3**

## **5. Disposizioni attuative**

### **5.1 Nuovi tipi di veicoli**

Per un nuovo tipo di veicolo, l'omologazione rilasciata deve essere in tutto conforme alla nuova regolamentazione. Qualora la richiesta di omologazione sia relativa ad un'omologazione di fase successiva alla prima omologazione, a suo tempo conseguita secondo la direttiva 2007/46/CE, l'omologazione di fase successiva seguirà la nuova sequenza di numerazione delle omologazioni (vedi Regolamento (UE) 2020/683 e s.m.i., Allegato IV). Si evidenzia che le prescrizioni amministrative dettate dal Regolamento (UE) 2020/683 sono state modificate e integrate dai Regolamenti (UE) 2022/195, 2022/799, 2022/1177 e 2022/1362.

### **5.2 Verbali delle verifiche e prove di omologazione**

I verbali delle verifiche e prove (test report) relativi alle omologazioni di cui al precedente punto 4.2 relativi a provvedimenti di omologazione devono essere adeguati ai requisiti minimi richiesti ed esplicitati nell'Allegato VII del Regolamento (UE) 2020/683 e s.m.i. In particolare, devono sempre riportare le informazioni previste dal paragrafo 7.8.2 della norma ISO 17025:2017.

### **5.3 Omologazione di veicoli prodotti in piccola serie**

I nuovi limiti quantitativi annuali per le omologazioni UE e per quelle nazionali di veicoli prodotti in piccola serie, per le categorie di veicoli M, N ed O, sono riportati rispettivamente nell'Allegato V, parte A, punto 1 e punto 2, del Regolamento (UE) 2018/858 e s.m.i. Per le attuali limitazioni applicative si veda quanto riportato al precedente punto 4.2.

Le eventuali richieste di esentare qualsiasi tipo di veicolo dall'obbligo di conformarsi a una o più delle prescrizioni del regolamento 2018/858 e s.m.i. o a una o più delle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato II del regolamento 2018/858 e s.m.i. per quanto riguarda l'omologazione nazionale per piccole serie devono essere rivolte dal CPA competente, con apposito parere, alla Divisione 3 e da questa espressamente autorizzate. Si ricorda che dette omologazioni hanno validità solamente sul territorio nazionale.

Il sistema di numerazione dei certificati di omologazione è riportato nell'Allegato IV al Regolamento (UE) 2020/683 e s.m.i.

Le omologazioni in piccola serie nazionali di cui sopra sostituiscono le omologazioni nazionali in piccola serie (articolo 23 della direttiva 2007/46/CE) e le omologazioni in piccola serie rilasciate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 277/2001. Fino al 31 dicembre 2024 è ritenuto ammissibile l'applicabilità di tutte le norme e/o disposizioni nazionali, fino ad ora emanate, per il rilascio di omologazioni nazionali con deroghe in piccola serie per gli autoveicoli delle categorie M1 e N1 (art. 42 e 43).

#### **5.3.1 Omologazioni ex D.M. 277/2001**

Non possono essere più rilasciate omologazioni di un tipo di veicolo prodotto in serie illimitata ex DM 277/2001.

Per quanto riguarda, invece, le omologazioni in piccola serie nazionali, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 277/2001, le stesse non possono essere rilasciate per le categorie M1 e N1 e per i veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3 con guida autonoma in quanto per questi tipi di veicoli è rilasciabile l'omologazione UE per piccola serie ai sensi del Regolamento 2018/858 e s.m.i.



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E  
NAVIGAZIONE

### Divisione 3

Ai sensi del D.M. 277/2001 sono, quindi, solo rilasciabili le omologazioni limitate per piccole serie per le categorie M2, M3, N2 e N3 non a guida automatizzata e O, in attesa dell'implementazione della normativa europea anche per queste restanti categorie di veicoli.

Sono, comunque, rilasciabili estensioni e/o varianti di omologazioni già rilasciate purché siano rispettate tutte le pertinenti normative europee. Al fine di consentire un graduale allineamento alle procedure previste, fino al 31 dicembre 2024 sono ancora rilasciabili omologazioni limitate in piccola serie ex D.M. 277/2001 solo di fase successiva di autoveicoli delle categorie M1 e N1 e per i veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3 con guida autonoma.

#### 5.4 Omologazioni individuali

Due sono attualmente le tipologie di omologazioni individuali disciplinate dal Regolamento (UE) 2018/858:

- quelle denominate *“omologazioni individuali UE”* (art. 44)
- quelle denominate *“omologazioni individuali nazionali”* (art. 45)

entrambe rilasciabili solo per veicoli nuovi, completi o completati. Non è ammissibile il rilascio di omologazione individuale UE o nazionale per veicoli incompleti nel rispetto di quanto riportato al paragrafo 2 dell'art. 47.

La domanda di omologazione individuale è presentata dal proprietario del veicolo, dal costruttore, dal rappresentante del costruttore o dall'importatore/mandatario. Si ricorda che per veicolo nuovo ai sensi del Regolamento 2018/858 e s.m.i. s'intende un veicolo che:

- a) non è mai stato immatricolato in precedenza; o
- b) è stato immatricolato per meno di 6 mesi al momento della domanda di omologazione individuale.

Le *“omologazioni individuali UE”* (art. 44), sono rilasciabili **solo** nel pieno rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nell'Allegato II, parte I per i veicoli delle categorie M1 e N1 e parte III per i veicoli uso speciale. Per tutte le altre categorie di veicoli (M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 e O4) l'omologazione individuale UE non è, al momento, rilasciabile in quanto mancano le relative disposizioni europee.

Il certificato di omologazione individuale UE viene rilasciato sulla base del modello “D” previsto dall'Allegato III del Regolamento (UE) 2020/683 e s.m.i. L'omologazione individuale UE consente l'immissione del veicolo sul mercato in ogni Stato membro.

Le *“omologazioni individuali nazionali”* (art. 45) consentono la possibilità di procedere all'approvazione del veicolo in deroga ad una o più prescrizioni di quelle individuate nell'Allegato II parte I del Regolamento (UE) 2018/858 e s.m.i., purché in presenza di prescrizioni alternative.

La validità dell'omologazione individuale nazionale è limitata al solo territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata. Di contro, l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di un veicolo con omologazione individuale nazionale in uno Stato diverso da quello che ha rilasciato l'omologazione, è soggetta alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dallo Stato che ha proceduto all'omologazione recante le prescrizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato. Detta dichiarazione è soggetta a valutazione da parte dello Stato membro in cui si vuole immettere il veicolo ai fini dell'accertamento dell'equivalenza delle prescrizioni alternative adottate per l'omologazione con le proprie.

Il certificato di omologazione individuale nazionale viene rilasciato sulla base del modello “E” previsto dall'Allegato III del Regolamento (UE) 2020/683 e s.m.i.



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E  
NAVIGAZIONE

**Divisione 3**

Come già previsto nella precedente la circolare prot. n. 30730 del 30/10/2020, il cosiddetto collaudo in “unico esemplare (EU)” per veicoli nuovi viene inquadrato quale “*omologazione individuale nazionale*”.

La numerazione delle omologazioni individuali, sia quelle UE sia quelle nazionali, segue le specifiche dettate nell’Allegato IV del Regolamento (UE) 2020/683. La stringa di omologazione è pertanto così costruita nel caso di certificati emessi in Italia:

- omologazione individuale UE e3\*IV18/858\*xxxxxx
- omologazione individuale nazionale e3\*NIV18/858\*xxxxxx

dove “xxxxxx” è una sequenza alfanumerica di sei caratteri che ogni Stato membro definisce.

Detta sequenza “xxxxxx” sarà progressiva e partirà da **000001** terminando con **ZZZZZZ** (per un totale di 2.176.782.335 combinazioni); ciascun carattere alfanumerico sarà assegnato automaticamente dal CED secondo il seguente criterio: 0.....5.....9A.....HIJK.....XYZ

La documentazione da presentare da parte del costruttore a corredo della richiesta di omologazione individuale, sia essa UE o nazionale, al fine di consentire il corretto inserimento dei dati informatici nell’archivio dei veicoli sarà integrata da un “certificato di unico esemplare” redatto seguendo lo schema del certificato di omologazione individuale UE e del certificato di omologazione individuale nazionale di cui all’Appendice 1 dell’allegato III del regolamento UE 2020/683 e s.m.i. Detto certificato è da presentarsi congiuntamente al certificato di conformità del veicolo incompleto o già completato.

#### **5.4.1 Veicoli di provenienza estera**

I veicoli muniti di omologazione individuale UE rilasciata da un altro Stato membro, potranno essere nazionalizzati dagli UMC, senza ulteriori adempimenti, solo a seguito dell’accertata regolarità tecnico-amministrativa della documentazione presentata, in particolare il modello “D” prima menzionato, completo in ogni sua parte.

I veicoli muniti di omologazione individuale nazionale rilasciata da un altro Stato membro potranno essere nazionalizzati dagli UMC, previa valutazione tecnica da parte di un CPA delle eventuali deroghe concesse e delle prescrizioni alternative adottate, anche a seguito di visita e prova ove ricorra l’esigenza. Tali deroghe sono, sempre, soggette al parere favorevole della Divisione 3 di questa Direzione, sulla base del rapporto che il CPA avrà cura di redigere e trasmettere alla Divisione 3.

#### **5.5 Competenze**

Si ricorda la **ripartizione delle competenze** tra e CPA e UMC definita con le circolari n. 64 del 12 aprile 1995, n. 93 del 20 giugno 1996 e circolare pro. n. 501-MOT2/c del 14/2/2003 e quanto previsto dai DM n. 481 del 30/11/2021, DM 28/4/2008 e dal DM n. 277 del 2/5/2001 in tema di competenze.

A titolo esemplificativo si ricorda che l’attività degli UMC sui veicoli nuovi è generalmente limitata a semplici completamenti e trasformazioni di veicoli già omologati, siano essi completi o incompleti.

Nondimeno, al fine di tenere conto delle nuove tipologie di omologazioni previste dal Regolamento (UE) 2018/858 e s.m.i., sono di seguito individuati i soggetti titolari delle procedure amministrative e tecniche di omologazione:





*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E  
NAVIGAZIONE

**Divisione 3**

<b>Rilascio Omologazione</b>			
<b>Uffici</b>	<b>DGMOT-DIV3</b>	<b>CPA</b>	<b>UMC</b>
Omologazione UE	X		
Omologazione piccole serie UE	X		
Omologazione piccola serie nazionale		X	
Omologazione individuale UE		X	
Omologazione individuale nazionale		X	X <sup>(1)</sup>
Omologazione UE o UN di sistema	X		
Omologazione UE o UN di entità tecnica		X	
Omologazione UE o UN di componente		X	

<b>Servizi tecnici</b>			
<b>Uffici</b>	<b>DGMOT-DIV3</b>	<b>CPA</b>	<b>UMC</b>
Omologazione UE	X	X	
Omologazione piccole serie UE	X	X	
Omologazione piccola serie nazionale	X	X	
Omologazione individuale UE	X	X	
Omologazione individuale nazionale	X	X	X <sup>(1)</sup>
Omologazione UE o UN di sistema	X	X	
Omologazione UE o UN di entità tecnica	X	X	
Omologazione UE o UN di componente	X	X	

(1) Nel caso di veicoli rispondenti a tutte le prescrizioni del Regolamento (UE) 2018/858 e s.m.i. di cui all'allegato II, parte I.

Al riguardo si evidenzia che ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Regolamento (UE) 2018/858, "le attività relative alla valutazione e al monitoraggio dei servizi tecnici che si occupano solo di omologazioni individuali nazionali rilasciate in conformità dell'articolo 45 o di omologazioni nazionali di veicoli prodotti in piccole serie rilasciate in conformità dell'articolo 42 sono esentate dalle valutazioni inter pares".





*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E  
NAVIGAZIONE**

**Divisione 3**

Giova ricordare che è attiva la banca dati DETA (<https://www.unece-deta.eu>) su cui devono essere caricate le omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti UN. In considerazione del fatto che, al momento, si registra una mancata omogeneità nell'uso puntuale della banca dati DETA si chiede che copia, via posta elettronica certificata (PEC), delle omologazioni UN rilasciate da codesti CPA siano inviate a questa sede per conoscenza.

Per quanto riguarda la revisione e semplificazione delle procedure informatiche per l'inserimento dei dati nel sistema elettronico dell'amministrazione si è avviato un processo di confronto con la competente Divisione 7 anche in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 31 e dall'art. 37 del regolamento 2018/2018 e s.m.i. per le verifiche dei Certificati di Conformità (CoC) elettronici e al fine di prevedere prossimamente l'utilizzo delle sole "maschere" che memorizzano i dati necessari per il monitoraggio della CO<sub>2</sub> per i veicoli oggetto della specifica normativa europea. In merito a quest'ultimo punto si raccomanda, fin da ora, di verificare che tali dati siano correttamente forniti dai costruttori e memorizzati nelle "maschere" utilizzate per l'immatricolazione dei veicoli per consentire il corretto monitoraggio della CO<sub>2</sub>.

Con la presente circolare s'intende non più applicabile quanto previsto dalla circolare prot. n. 30730 del 30/10/2020.

Il Direttore della Divisione  
*ing. Paolo Sappino*